

# Innovation Factory srl in liquidazione

## Regolamento relativo alla procedura di segnalazione degli illeciti Whistleblowing

(D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24)

VERSIONE	DATA	MODIFICHE AGGIORNAMENTI
1	2023	Prima emissione



## Sommario

<b>Regolamento di Whistleblowing</b> .....	3
<b>Scopo</b> .....	3
<b>Definizioni</b> .....	3
<b>1. Canale di segnalazione interna</b> .....	4
<b>1.1. Il Gestore della Segnalazione</b> .....	5
<b>2. Contenuto della Segnalazione</b> .....	5
<b>3. Le fasi di gestione della Segnalazione interna</b> .....	6
<b>3.1. Registrazione</b> .....	6
<b>3.2. La fase di valutazione preliminare della Segnalazione</b> .....	6
<b>3.3. La fase istruttoria</b> .....	7
<b>3.4. Trasmissione della segnalazione</b> .....	8
<b>4. Tutele a favore del Segnalante: le misure di protezione</b> .....	9
<b>4.1. Divieto di ritorsione</b> .....	10
<b>4.2. Condizioni per beneficiare delle misure di protezione</b> .....	10
<b>5. Tutele a favore del Segnalato</b> .....	11
<b>6. Canale di segnalazione esterno e divulgazione pubblica</b> .....	11
<b>7. Trattamento e conservazione dei dati personali</b> .....	12
<b>8. Formazione e informazione</b> .....	12



## Regolamento di Whistleblowing

### Scopo

Il presente Regolamento, adottato da Innovation Factory S.r.l. in Liquidazione (di seguito Innovation Factory o IF o società) ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, definisce e disciplina la procedura volta alla gestione delle segnalazioni effettuate tramite i canali di segnalazione interni della Società e illustra le forme di tutela garantite ai soggetti che effettuano le segnalazioni (come di seguito definite), ai soggetti oggetto delle stesse e ai soggetti cui la normativa di riferimento riconosce le medesime misure di protezione.

Le segnalazioni riguardano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, violazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Il presente Regolamento non regola il procedimento disciplinare eventualmente attivato dalla Società all'esito dell'approfondimento effettuato sulla segnalazione. Sul punto si rinvia al vigente Codice di Comportamento e al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 adottato da IF.

### Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si richiamano le seguenti definizioni:

- a) **Canale di segnalazione interno:** canale di segnalazione attivato e gestito dalla Società;
- b) **Canale di segnalazione esterno:** canale di segnalazione attivato e gestito dall'ANAC;
- c) **Collaboratori:** uffici/funzioni della Società coinvolti nella Segnalazione e a cui il Gestore della segnalazione può rivolgersi per avere supporto nell'attività di indagine;
- d) **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- e) **Decreto 231:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- f) **Decreto Whistleblowing o Decreto WB:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- g) **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- h) **Gestore della segnalazione o Gestore:** la persona o l'ufficio interno alla Società ovvero il soggetto esterno che verifica le segnalazioni pervenute, opera in maniera autonoma e con personale che ha acquisito adeguate conoscenze per la gestione delle stesse;
- i) **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 2, Decreto WB, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- j) **Modello 231:** Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Innovation Factory ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 231/2001;
- k) **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- l) **Innovation Factory, IF o la Società:** Innovation Factory S.r.l. in Liquidazione, con sede legale in Trieste, Padriciano n. 99, CAP 34149, P.IVA 01103880322;

- m) Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;
- n) Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- o) Segnalante (ambito oggettivo):** la persona che effettua la Segnalazione di violazioni di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo (a titolo esemplificativo: dipendenti, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, gli ex dipendenti, i lavoratori in prova e coloro che sono in corso di selezione o comunque in una fase precontrattuale);
- p) Segnalazione:** comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- q) Violazioni (ambito oggettivo):** comportamenti, atti, od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente e che consistono in:
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231 adottato ai sensi del Decreto 231;
  - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano negli altri ambiti individuati in questa sede;
  - illeciti che rientrano nell’ambito della normativa europea o nazionale nei seguenti ambiti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza; delle reti e dei sistemi informativi;
  - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  - atti od omissioni che riguardano il mercato interno, tra cui, a titolo esemplificativo, la violazione della norma dell’unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  - atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori sopra indicati.

## 1. Canale di segnalazione interna

La Società è dotata di un proprio Canale di segnalazione interno che, in conformità alla normativa vigente, garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la **riservatezza** dell’identità del Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni possono essere effettuate:

- **in forma scritta**, tramite canale analogico da spedire in doppia busta presso lo studio del liquidatore Magurano Rossini e associati, Via Fabio Severo, 3 Trieste;

- **in forma orale**, attraverso, alternativamente richiesta di un incontro diretto da parte del Segnalante, da fissarsi entro un termine ragionevole.

### 1.1. Il Gestore della Segnalazione

In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 4 comma 5 D.Lgs. 24/2023, la gestione di tali canali di Segnalazione interna è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, **dott.ssa Daniela Spadaro**, che, nella verifica delle segnalazioni pervenute, opera in maniera autonoma per la gestione delle stesse (il "Gestore della Segnalazione").

### 2. Contenuto della Segnalazione

La Segnalazione deve essere circostanziata e contenere le seguenti indicazioni:

- le generalità del Segnalante (fatta eccezione per le segnalazioni anonime)
- la tipologia di rapporto giuridico intercorrente tra il Segnalante e la Società;
- i fatti e le circostanze – descritte in maniera dettagliata - in cui i primi si sono verificati in presenza del Segnalante, allegando, qualora ne sia in possesso, le relative prove di natura documentale;
- i soggetti in grado riferire per esperienza diretta in relazione ai fatti oggetto di Segnalazione; tali soggetti devono essere individuati specificatamente, qualora il Segnalante non abbia avuto esperienza diretta dei fatti o delle specifiche circostanze di cui abbia avuto conoscenza;
- le generalità o, qualora le stesse non siano conosciute dal Segnalante, ogni diverso elemento idoneo ad identificare chi ha commesso il fatto oggetto della Segnalazione;
- qualora presenti, ulteriori soggetti che possano fornire informazioni rilevanti in relazione ai fatti oggetto di Segnalazione; tali soggetti devono essere individuati specificatamente, indicandone le generalità o elementi diversi e idonei a identificarli;
- gli eventuali documenti a supporto della fondatezza della Segnalazione; qualora il Segnalante non ne sia in possesso, l'indicazione della sede in cui tali documenti sono reperibili.

Si precisa che condizione necessaria e sufficiente ai fini della legittimità e ammissibilità della Segnalazione è che il Segnalante, al momento in cui trasmette la Segnalazione, abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni su ciascuna delle violazioni segnalate siano vere: tale giudizio deve fondarsi su circostanze gravi, precise e concordanti che spingano il Segnalante ad essere certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi.

Le condotte segnalate devono rientrare nell'ambito applicativo del Decreto WB tra quelle che possono essere segnalate.

Sono inammissibili le Segnalazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- segnalazioni che allegano notizie palesemente prive di fondamento
- informazioni di dominio pubblico
- informazioni acquisite esclusivamente da indiscrezioni o vociferazioni prive di elementi a supporto (c.d. "voci di corridoio").

Sono inammissibili altresì le Segnalazioni che costituiscono mere rivendicazioni, contestazioni, istanze di carattere personale relative esclusivamente a rapporti individuali di lavoro o inerenti a rapporti di lavoro con figure gerarchicamente superiori.

Qualora la Segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il Gestore può chiedere elementi integrativi ed informazioni al Segnalante. La richiesta di integrazioni è discrezionale ed è rimessa al prudente apprezzamento del Gestore: a tal fine, deve essere valorizzato in via principale il preminente interesse alla tutela dell'integrità



dell'ente. La richiesta di integrazioni, in ogni caso, non può supplire integralmente una Segnalazione completamente deficitaria.

Il Segnalante rimane il soggetto principalmente onerato di descrivere in maniera precisa e specifica le informazioni sulle violazioni che intende portare all'attenzione della Società a tutela dell'integrità di quest'ultima.

### **3. Le fasi di gestione della Segnalazione interna**

Il procedimento di gestione delle Segnalazioni da parte del Gestore è costituito dalle seguenti fasi:

1. registrazione;
2. valutazione preliminare;
3. istruttoria;
4. trasmissione.

#### **3.1. Registrazione**

Successivamente all'invio della Segnalazione mediante modalità di cui al precedente punto 2, al Segnalante viene attribuito un codice identificativo da utilizzare per le successive comunicazioni riguardo al medesimo oggetto. Al Segnalante viene comunicato l'invito a conservare il menzionato codice con diligenza e in sicurezza. Entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione rilascia avviso di ricevimento al Segnalante, indicando il numero di registrazione della Segnalazione.

#### **3.2. La fase di valutazione preliminare della Segnalazione**

Il Gestore della segnalazione è tenuto a compiere un vaglio preliminare di **ammissibilità** della Segnalazione. A tal fine, deve valutare:

- la sussistenza dei presupposti oggettivi di applicazione del presente Regolamento;
- la sussistenza dei presupposti soggettivi di applicazione del presente Regolamento;
- l'attinenza della Segnalazione con il contesto lavorativo di riferimento;
- la presenza di fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto di Segnalazione possa ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
- l'eventuale presenza di interessi personali del Segnalante o di altri soggetti che potrebbero influire sull'attendibilità del contenuto della Segnalazione.

Il primo vaglio di ammissibilità della Segnalazione dev'essere compiuta dal Gestore con la diligenza richiesta dall'incarico, anche con riferimento all'espletamento delle indagini e degli approfondimenti necessari. Qualora ai fini del compimento del primo vaglio di ammissibilità il Gestore della Segnalazione ritenga necessario o in ogni caso opportuno richiedere al Segnalante ulteriori informazioni e integrazioni, condividere la Segnalazione e gli elementi raccolti, anche per mezzo di altri Collaboratori, il Gestore stesso adotta le opportune misure a tutela della riservatezza del Segnalante.

A seguito dell'espletamento di tutti i dovuti accertamenti ai fini del primo vaglio di ammissibilità, il Gestore della segnalazione procede all'**istruttoria** e ne dà comunicazione per iscritto al Segnalante, qualora la Segnalazione risulti circostanziata e rilevante e sussistano tutti i menzionati requisiti di ammissibilità (**segnalazione cd. ammissibile**). Il Gestore adotta le misure di protezione necessarie in relazione all'urgenza e alla gravità del contenuto della Segnalazione.

Il Gestore della segnalazione procede all'**archiviazione** della Segnalazione, dandone comunicazione rigorosamente per iscritto al Segnalante, nel caso in cui la Segnalazione risulti:

- non seria;
- non vera;
- inattendibile;
- palesemente irrilevante;
- non pertinente;
- priva di elementi sufficienti per procedere con ulteriori indagini;
- priva dei predetti requisiti di ammissibilità.

In tali casi, la **segnalazione è inammissibile**.

Il Gestore della segnalazione procede altresì all'archiviazione delle Segnalazioni diffamatorie, ingiuriose o calunniose, nei toni e nei contenuti: la trasmissione di tali Segnalazioni comportano l'irrogazione di sanzioni a carico del Segnalante.

Il Gestore informa gli organi competenti in relazione alle Segnalazioni aventi ad oggetto fatti illeciti circostanziati e gravi, qualora gli stessi non rientrino nell'ambito oggettivo del D.Lgs. 24/2023 o qualora siano segnalati da persone al di fuori dell'ambito soggettivo di applicazione dello stesso Decreto WB.

### **3.3. La fase istruttoria**

In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità di cui al **paragrafo 3.2.**, il Gestore avvia la fase istruttoria. Il Gestore della Segnalazione, a tal fine, omette di indicare ogni elemento che possa rilevare, direttamente o indirettamente, l'identità del Segnalante e dei soggetti la cui identità è tenuta riservata ai sensi del presente Regolamento e del Decreto WB; solo a seguito di tale operazione di anonimizzazione, il Gestore procede ad approfondire i contenuti della Segnalazione e ad accertare i fatti segnalati e le circostanze descritte.

Ai fini istruttori, il Gestore della segnalazione può avvalersi del supporto di Collaboratori, individuati a seconda delle competenze richieste nel caso concretamente sottoposto all'attenzione del Gestore della Segnalazione. Qualora il Gestore ritenga che le particolari circostanze del caso concreto lo richiedano ai fini del corretto espletamento dell'istruttoria, il Gestore può avvalersi dell'apporto di Autorità pubbliche ovvero di consulenti esterni specializzati con riferimento al contenuto della segnalazione ricevuta, adeguando il coinvolgimento dei soggetti menzionati funzionalmente all'accertamento della segnalazione.

Deve essere sempre assicurata la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione. Il compimento dell'istruttoria avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”). Il Gestore dà corso all’istruttoria osservando la disciplina in materia di indagini difensive, qualora trovi applicazione al caso concreto.

I mezzi istruttori ammessi sono, esemplificativamente:

- documenti
- interviste
- questionari
- database pubblici.

Il Segnalante ha diritto di chiedere in qualunque momento al Gestore della Segnalazione informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento; a tal fine, il Segnalante adopera la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Società. Il Gestore della segnalazione è tenuto a dare riscontro alla richiesta, salvo diverse disposizioni di legge.

Qualora nella fase istruttoria il Gestore dovesse condurre ulteriori approfondimenti per una durata superiore ai 3 mesi, lo stesso deve fornire un **riscontro interlocutorio** al Segnalante.

L’istruttoria si conclude quando il Gestore della Segnalazione ha acquisito elementi sufficienti per decidere, alternativamente, come di seguito:

**a) archiviazione** della Segnalazione, nei casi di:

- 1) manifesta infondatezza per assenza oggettiva di comportamenti, atti, od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente e/o ragionevoli presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;
- 2) contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- 3) Segnalazione di illeciti accompagnata da documentazione non appropriata o inconferente, sì da rendere non comprensibile il contenuto stesso della Segnalazione;
- 4) allegazione di documentazione priva della segnalazione di condotte illecite;
- 5) Segnalazione di violazioni di lieve entità;

**b) procedere alla trasmissione** della Segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione decide alternativamente ai sensi del punto a) o del punto b), dando riscontro della propria decisione al Segnalante.

### **3.4. Trasmissione della segnalazione**

Se all’esito dell’istruttoria il Gestore della Segnalazione non ritenga di dover procedere all’archiviazione della Segnalazione e la stessa risulti non manifestamente infondata, il Gestore stesso individua i contenuti della Segnalazione rilevanti ai fini dell’applicazione del presente Regolamento ed i profili di illiceità riscontrati; di conseguenza, individua i soggetti cui inoltrare la Segnalazione:

- Organo Amministrativo
- Organo di Controllo
- Organismo di Vigilanza, con riferimento alla segnalazione concernente violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e/o violazioni del Modello organizzativo adottato dalla Società.

In ogni caso, il Gestore della segnalazione provvede a comunicare il seguito della Segnalazione all’Organo Amministrativo della Società ai fini dell’eventuale adozione di ulteriori azioni, qualora ritenute necessarie; allo stesso modo, il Gestore procede nei confronti dell’Organo di Controllo.

Qualora il contenuto della Segnalazione coinvolga i singoli membri dell’Organo Amministrativo o l’Organo stesso nel suo complesso, il Gestore comunica il seguito della Segnalazione esclusivamente all’Organo di Controllo; parimenti, nel caso in cui il contenuto della Segnalazione coinvolga i singoli membri dell’Organo di



Controllo o l'Organo stesso nel suo complesso, il Gestore comunica il seguito della Segnalazione esclusivamente all'Organo Amministrativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

Qualora decida di procedere alla trasmissione della Segnalazione, il Gestore della segnalazione ne comunica esclusivamente i contenuti, omettendo tutti i riferimenti che, direttamente o indirettamente, possano rilevare l'identità del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità è oggetto di tutela ai sensi del presente Regolamento e della normativa vigente.

La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire:

- entro **3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento
- in mancanza del menzionato avviso, il termine decorre scaduti i **7 (sette) giorni** dalla presentazione della Segnalazione.

Il Gestore della segnalazione deve inviare riscontro al Segnalante circa la conclusione ovvero lo stato del processo.

Il Gestore non è competente ad accertare responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società.

Compete all'Organo Amministrativo, all'Organo di Controllo e all'Organismo di Vigilanza, esclusivamente nel proprio ambito di competenza:

- a) decidere se disporre accertamenti ulteriori di tipo investigativo o, se si tratta dell'Organismo di vigilanza, procedere con le attività rimesse dal D.Lgs 231/01 e dal vigente MOG;
- b) in caso di illecito di competenza dell'Organo Amministrativo, attivare un procedimento disciplinare, sentiti, se del caso, gli ulteriori Uffici competenti, qualora esistenti;
- c) rivolgersi alle Autorità competenti, qualora la denuncia non fosse già di competenza del Gestore delle Segnalazioni o comunque nell'inerzia del Gestore.

#### **4. Tutele a favore del Segnalante: le misure di protezione**

Le Segnalazioni possono essere utilizzate esclusivamente nella misura minima necessaria al fine dell'adeguato seguito alle stesse: è rigorosamente escluso ogni utilizzo delle Segnalazioni al di fuori dei fini e dell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

È fatto divieto di rivelare a persone diverse dal Gestore della segnalazione l'identità del Segnalante e le altre informazioni dalle quali, direttamente o indirettamente, possa desumersi l'identità stessa senza il consenso espresso dello stesso Segnalante.

Il Gestore della Segnalazione è autorizzato a trattare i dati sopra menzionati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy).

Il trattamento dell'identità del Segnalante è soggetto a diversa disciplina a seconda della tipologia del procedimento in cui tale dato viene utilizzato:

- **Procedimento penale.** L'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 codice di procedura penale.
- **Procedimento dinanzi alla Corte dei conti.** L'identità del Segnalante non può essere rivelata prima della chiusura della fase istruttoria.
- **Procedimento disciplinare.** L'identità del Segnalante non può essere rivelata nel caso in cui la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto al contenuto della Segnalazione, indipendentemente dalla circostanza che siano conseguenti alla Segnalazione stessa. Nel caso in cui la contestazione dell'addebito si basi, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante costituisca condizione necessaria e indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione può essere utilizzata all'interno del procedimento disciplinare esclusivamente se il Segnalante

presta espresso consenso alla rivelazione della propria identità. Su istanza dell'incolpato, il Responsabile del procedimento disciplinare valuta la sussistenza dei presupposti per i quali si rivela necessario conoscere l'identità del Segnalante per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato; di conseguenza, pronuncia sulla relativa istanza con adeguata motivazione (sia essa di accoglimento o di rigetto dell'istanza), comunicandone l'esito all'istante e al Gestore della segnalazione.

È fatto divieto assoluto al Gestore della segnalazione di rivelare l'identità del Segnalante al Responsabile del procedimento disciplinare o a terzi, in assenza di presupposti di legge e senza il consenso espresso del Segnalante. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare: il Gestore viene di conseguenza sottoposto a procedimento disciplinare e, in caso di accertamento positivo della responsabilità del Gestore, vengono irrogate le sanzioni disciplinari più gravose.

Il Gestore della segnalazione deve dare avviso per iscritto al Segnalante circa le motivazioni dell'avvenuta rivelazione dei dati riservati.

La Società tutela e garantisce la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte, dei Facilitatori, delle persone menzionate nella Segnalazione, applicando le stesse garanzie disposte dal presente Regolamento a tutela del Segnalante, fino alla conclusione del procedimento avviato in relazione alla Segnalazione effettuata.

Le garanzie di cui al presente Regolamento non si applicano nei confronti del Segnalante nel caso in cui lo stesso violi o abbia violato disposizioni di legge per raccogliere informazioni, indizi o prove ai fini della Segnalazione.

Si applicano in ogni caso le inderogabili disposizioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti l'identità del Segnalante, della persona coinvolta, della persona comunque menzionata nella Segnalazione, il contenuto della Segnalazione e la relativa documentazione.

Contestualmente alla trasmissione della Segnalazione, viene consegnata al Segnalante, anche per mezzo della stessa piattaforma informatica, la specifica informativa relativa al trattamento dei dati personali: il Gestore della Segnalazione comunica i casi in cui la Segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo la normativa vigente.

La violazione delle misure di tutela del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, ferma ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

#### **4.1. Divieto di ritorsione**

Gli atti di ritorsione o discriminazione eventualmente subiti dal Segnalante sono illeciti e radicalmente nulli.

Sono vietati atti di ritorsione o di discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione stessa.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a tal fine sono atti ritorsivi nulli:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamenti di mansioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio;
- note di merito negative o referenze negative; discriminazione o trattamento sfavorevole.

Al Segnalante è attribuita la facoltà di comunicare all'A.N.A.C. ogni atto ritorsivo che ritiene di avere subito e di attivare le ulteriori tutele previste, anche in sede giudiziaria.

#### **4.2. Condizioni per beneficiare delle misure di protezione**

Le misure di protezione di cui al **Par. 4** si applicano se:

- al momento della Segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo – secondo i principi di ragionevolezza e dell'*id quod plerumque accidit* - di ritenere che le informazioni acquisite sulle violazioni oggetto di segnalazione fossero vere e rientrassero nel campo di applicazione della disciplina whistleblowing;

- la Segnalazione è stata effettuata in conformità alla disciplina della Procedura.

I motivi che hanno indotto il Segnalante ad effettuare la Segnalazione non rilevano ai fini dell'applicazione delle misure di protezione qualora sussistano i requisiti sopra indicati.

Nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado non definitiva, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non è garantita l'applicazione delle misure di protezione al Segnalante; in tal caso, il Segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare al fine dell'irrogazione della relativa sanzione disciplinare.

Il presente articolo si applica anche nei casi di **segnalazione anonima**, a condizione che il Segnalante sia stato successivamente identificato e abbia subito ritorsioni.

## 5. Tutele a favore del Segnalato

In sede di espletamento della fase istruttoria (e non nelle fasi antecedenti), il Gestore può chiedere al Segnalato se intende rilasciare dichiarazioni.

È fatto obbligo al Gestore di sentire il Segnalato qualora questi lo richieda espressamente.

Le interlocuzioni tra Gestore e Segnalato possono svolgersi mediante procedimento cartolare consistente nell'acquisizione di osservazioni scritte e documenti per il tramite del canale informatico.

Il Segnalato, nell'ambito del procedimento disciplinare, deve essere informato ed avere piena contezza del contenuto della Segnalazione che ha determinato il relativo procedimento disciplinare, omettendo riferimenti al Segnalante o ad altre persone la cui identità non può essere rivelata ai sensi del presente Regolamento e del Decreto WB; la medesima disciplina si applica altresì qualora egli si presenti, su invito del Gestore o su sua richiesta, per rilasciare dichiarazioni.

La comunicazione al Segnalato come sopra disciplinata deve tener in debito conto le esigenze istruttorie connesse all'approfondimento della segnalazione.

## 6. Canale di segnalazione esterno e divulgazione pubblica

Esula dall'ambito di applicazione del presente Regolamento la disciplina delle segnalazioni esterne (verso l'ANAC) e delle divulgazioni pubbliche, di cui si fa cenno per completezza.

Il Segnalante, alle condizioni normativamente indicate, può adoperare il canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC e disciplinato dagli artt. 6 e segg. D.Lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.

il Segnalante può ricorrere al canale esterno per effettuare la Segnalazione esclusivamente al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- il canale interno non è stato istituito, attivato o non è in ogni caso conforme ai requisiti normativi;
- la Segnalazione effettuata tramite l'utilizzo del canale interno non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che, tramite l'utilizzo del canale interno, la Segnalazione non sarebbe efficace ovvero il Segnalante incorrerebbe nel concreto rischio di condotte ritorsive;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto di Segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante può inoltre fare ricorso alla divulgazione pubblica esclusivamente al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- il Segnalante non riceve riscontro nei termini previsti ad una segnalazione interna od esterna;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o



palese per il pubblico interesse;

- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o che rischi di non essere efficace.

Restano a carico della Società le interlocuzioni con ANAC in caso di eventuale segnalazione esterna o attivazione di attività ispettive da parte di ANAC e la gestione di attività conseguenti ad eventuali divulgazioni pubbliche.

Si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs 24/2023 e alle informazioni pubblicate sul sito dell'ANAC al link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> .

## **7. Trattamento e conservazione dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 24/2023, i dati personali in relazione alla gestione delle Segnalazioni vengono trattati nel rispetto e in conformità alla disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy"): sono oggetto di trattamento solo i dati personali strettamente necessari alla gestione delle Segnalazioni in ottemperanza del cd. principio di minimizzazione.

I dati personali manifestamente non utili in relazione alla specifica Segnalazione:

- non sono raccolti
- sono cancellati immediatamente, nel caso in cui vengano accidentalmente raccolti.

I diritti riconosciuti ai sensi degli artt. da 15 a 22 GDPR sono esercitabili nei limiti e nel rispetto di quanto disposto all'art. 2-undecies Codice Privacy.

I dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni sono trattati da Innovation Factory S.r.l. in Liquidazione, per il tramite del Gestore della segnalazione, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR. Il segnalante e le persone coinvolte vengono idoneamente informati secondo quanto disposto dagli artt. 13 e 14 GDPR. La Società adotta misure idonee e proporzionate al fine di tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e) GDPR.

## **8. Formazione e informazione**

La Società rende disponibili informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti necessari per effettuare correttamente le segnalazioni interne ed esterne; tali informazioni sono rese facilmente consultabili sul luogo di lavoro e nella sezione del sito internet, liberamente accessibile, della Società

A tal scopo, Innovation Factory S.r.l. in Liquidazione predispone adeguati percorsi formativi e relative sessioni in favore del Gestore della segnalazione e del personale dipendente, al fine di sensibilizzare circa l'importanza degli strumenti di segnalazione, di renderne agevole l'utilizzo e di promuoverne un uso corretto e conforme alla disciplina.

La Società promuove e attua ogni altra iniziativa finalizzata a promuovere la cultura del whistleblowing, ricorrendo a strumenti ulteriori e considerati efficaci nel divulgare la conoscenza dell'istituto.